

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A9 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA - ING. NORBERTO CARBONI

Propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente proposta di delibera:

Oggetto: adozione di variante cartografica e normativa al PRG vigente, ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett. c, della L. R. 47/78 e s. m. nonché art. 41, comma 2, lett. b, della L. R. 20/2000 e s. m. ed integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che con deliberazione della G. P. del 30 aprile 2002, n. 174 è stata approvata la variante generale al Piano Regolatore del Comune di Carpi, ai sensi dell'art. 14, comma 7) della L. r. 47/78 e s. m.;
- che con successivi provvedimenti consiliari sono state approvate Varianti Specifiche al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 15 della L. r. 47/78 e s. m.;

Vista La Relazione tecnica illustrativa che costituisce parte integrante della presente deliberazione, nella quale sono esplicitate le motivazioni che rendono necessarie procedere all'adozione della variante specifica minore al P.R.G. Vigente;

Ritenuto opportuno in merito alle motivazioni espresse nella relazione tecnica illustrativa allegata, procedere all'adozione del provvedimento di modifica, non strutturale, riguardante aspetti sia cartografici che normativi;

Preso atto che ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. b, della L. R. 20/2000 e s. m. è consentito ai Comuni, fino all'approvazione del PSC, POC e RUE adottare e approvare varianti al P.R.G. vigente, di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L. R. 47/78;

Preso atto che la variante in oggetto redatta ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett. C, della L. r. 47/78 e s. m. rispetta le tre condizioni preclusive per l'avvio della procedura in esame ed in particolare.

1. Non prevede da sola e/o cumulata con le altre precedenti varianti approvate ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett. C, un incremento complessivo della capacità insediativa prevista dal PRG vigente, ovvero un incremento delle zone omogenee D, maggiore del 3%;
2. Non riguarda zone sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 33 della l. r. 47/78,
3. Non inerisce la disciplina particolareggiata per la zona omogenea A di cui agli art. 35 e 36 della l. r. 47/78;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 1300 del 1 agosto 2016 inerente:
“PRIME DISPOSIZIONI REGIONALI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI NEL SETTORE URBANISTICO, AI SENSI DELL'ART. 58 ELABORATO N. 7 (NORME DI ATTUAZIONE) E DELL'ART. 22 ELABORATO N. 5 (NORME DI ATTUAZIONE) DEL PROGETTO DI VARIANTE AL PAI E AL PAI DELTA ADOTTATO DAL COMITATO ISTITUZIONALE AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO CON DELIBERAZIONI N. 5/2015.”

Visti gli allegati grafici e illustrativi redatti dal Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo Urbanistico che riporta le modifiche cartografiche e normative di seguito brevemente richiamate:

modifiche cartografiche:

1. modifica della destinazione d'uso di area pari a 4.500 mq circa ubicata a Fossoli, da *zona agricola periurbana art. 66 delle NTA a zona per Servizi di quartiere – Attrezzature di interesse comune – C – art. 74.07;*
2. modifica della destinazione d'uso di area pari a 6.700 mq. circa da *zona a servizi di quartiere – Verde Pubblico esistente e di progetto art. 74.09 a Servizi generali – Attrezzature sportive art. 73.09;*

modifiche normative

- 1) recepimento delle prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni di cui al documento tecnico approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 1300 del 1 agosto 2016;
- 2) stralcio della percentuale del 35% quale limite per specifiche destinazioni d'uso previste dall'art. 61 delle NTA del PRG vigente;
- 3) disposizioni inerenti la realizzazione di strutture per l'allevamento, l'addestramento e la pensione per animali d'affezione;

Dato atto che la presente proposta di variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del 28 ottobre 2016;

Visto l'art. 12 della L. r. 20/2000 e s. m. che detta disposizioni in materia di salvaguardia al fine di evitare che eventuali interventi di trasformazione del territorio possano trovarsi in contrasto con le previsioni di strumenti di pianificazione adottati;

Viste le seguenti fonti legislative statali e regionali:

- L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m. *Tutela ed uso del territorio;*
- l'art. 41, comma 4, della Legge Regionale n. 20/2000, come modificato dall'art. 1, 4° comma della Legge Regionale 16 novembre 2000, n. 34, il quale consente espressamente ai Comuni, fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, di

adottare ed approvare, le varianti generali al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art.15 della legge 47/78" secondo le disposizioni della Legge Regionale n. 47/78 previgente;

- l'art. 42, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, che stabilisce la competenza dell'organo consiliare all'adozione (ed approvazione) dello strumento urbanistico;
- l'art. 12 della L.R. 24 marzo 2000, n.20 "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*" in materia di salvaguardia, per il quale, "*A decorrere dalla data d'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:*
 - *all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni dei piani adottati o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;*

Preso atto che lo schema del provvedimento è stato pubblicato nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 39 del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 – *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;*

Adempiuto a quanto prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Di adottare ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 7 della L. R. 47/78 e s. m., nonché dell'art. 41, comma 2, lett. B) della L. R. 20/2000 e s. m., le seguenti proposte di variante:

modifiche cartografiche:

- 1) modifica della destinazione d'uso di area pari a 4.500 mq circa ubicata a Fossoli, da *zona agricola periurbana art. 66 delle NTA* a *zona per Servizi di quartiere – Attrezzature di interesse comune – C – art. 74.07;*
- 2) modifica della destinazione d'uso di area pari a 6.700 mq. circa da *zona a servizi di quartiere – Verde Pubblico esistente e di progetto art. 74.09* a *Servizi generali – Attrezzature sportive art. 73.09;*

modifiche normative

- 1) recepimento delle prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni di cui al documento tecnico approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 1300 del 1 agosto 2016;
- 2) stralcio della percentuale del 35% quale limite per specifiche destinazioni d'uso previste dall'art. 61 delle NTA del PRG vigente;

3) disposizioni inerenti la realizzazione di strutture per l'allevamento, l'addestramento e la pensione per animali d'affezione;

Di adottare pertanto ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 7 della L. R. 47/78 e s. m., nonché dell'art. 41, comma 2, lett. b) della L. R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la proposta di variante specifica minore n. 42 alla cartografia ed alle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. vigente, così come risulta dai sotto elencati elaborati grafici ed illustrativi:

- Relazione Tecnica illustrativa;
- PS2 – azzonamento del territorio comunale in scala 1:5000 – tavole 8-18;
- PS4 – Piano dei Servizi – Tav. A;
- PS7 – Individuazione tipologica dei fabbricati nel territorio comunale;
- PS8 – Macroclassificazione del territorio scala 1:20000;
- PS12 – Studio relativo alle acque e alla compatibilità ambientale in scala 1:15000;
- PS13 – Edifici di interesse storico-architettonico e tipologico-testimoniale;

tali elaborati, debitamente firmati, costituiranno l'originale che verrà acquisito unitamente alla presente deliberazione, agli atti d'archivio; all'originale Dovranno fare riferimento gli uffici competenti per i proseguimento della pratica;

Di dare atto:

- che gli elaborati cartografici e illustrativi che costituiscono la variante in oggetto sono depositati presso il comune di Carpi, Segreteria del Settore A9 – Pianificazione Urbanistica – Edilizia Privata, Via B. Peruzzi 2;
- che a partire dall'adozione del presente provvedimento verranno applicate le misure di salvaguardia di cui alla L. r. 20/2000 e s. m.;
- che contemporaneamente al deposito degli elaborati che costituiscono la variante, si provvederà all'invio degli atti agli Enti competenti per la formulazione di eventuali riserve e pareri ai sensi dell'art. 15 comma 5, della L. R. 47/78 e s. m.;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 23 del DLgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente comunale, sezione Amministrazione Trasparente, dei dati richiesti in formato tabellare aperto

di dare mandato al Dirigente del Settore A/9 – Pianificazione Urbanistica – Edilizia Privata, di adempiere a tutti gli atti necessari e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.